

REGOLAMENTO COMMISSIONI SPECIALISTICHE INTERNE

- ART. 1** La commissione è composta da:
- Consigliere dell'Ordine con funzioni di Coordinatore
 - Commissari iscritti all'Ordine che presenteranno richiesta (in numero massimo di 15) **in regola con il pagamento della quota annuale e con i contributi previdenziali verso EPPI.**
- ART. 2** I membri delle commissioni saranno nominati dall'Ordine del Collegio e resteranno in carica sino alla scadenza temporale del consiglio stesso.
- ART. 3** I commissari che risultassero assenti, senza giustificato motivo ~~di carattere temporale~~, per oltre tre sedute consecutive, saranno considerati dimissionari e potranno essere sostituiti con le modalità di cui al successivo art. 4. **Ai sensi dell'art. 6, comma 8 delle Linee Guida sulla Formazione Continua verranno riconosciuti i CFP in proporzione alla effettiva partecipazione che dovrà comunque essere non inferiore al 60% delle sedute complessive.**
- ART. 4** Nel caso di "vacanza" di un posto di Membro di Commissione, il coordinatore provvederà a nominare "nuovo Membro" il primo che ne farà domanda.
Il nuovo commissario rimarrà in carica per il restante tempo di validità della Commissione.
- ART. 5** La Commissione al suo interno nominerà:
- Un Vice-coordinatore con funzioni di "sostituto" del Coordinatore in caso di assenza di questi.
 - un Segretario il quale redigerà il verbale di ogni riunione.
- Detto verbale sarà redatto a cura del delegato della Commissione, e trasmesso alla segreteria del Collegio via mail dopo la sottoscrizione dei Commissari.
Il Coordinatore dovrà relazionare trimestralmente il Consiglio dell'Ordine sull'operato della commissione.
- ART. 6** La commissione ordinariamente avrà riunioni mensili, con "giorno e ora" prefissati in accordo con i Commissari.
- ART. 7** In via "straordinaria" la Commissione potrà essere convocata dal Coordinatore, per ragioni di urgenza o di opportunità. In questo caso l'assenza di un commissario non sarà ritenuta "ingiustificata".
- ART. 8** La commissione sarà convocata con avviso ai Commissari a mezzo Fax o e-mail
Nel caso di urgenza la convocazione potrà essere telefonica.
- ART. 9** La riunione della Commissione sarà valida qualunque sia il numero dei Commissari presenti.
- ART. 10** La commissione si riunisce nella sede dell'Ordine.
- ART. 11** Il Coordinatore, ravvisata la necessità, potrà recepire il parere di esperti esterni ritenuti competenti in relazione alle problematiche in "esame".
- ART. 12** La commissione dovrà redigere articoli su argomenti trattati, da pubblicare sul Notiziario Collegiale.
- ART. 13** Gli argomenti di carattere "privato" trattati nelle sedute delle Commissioni sono soggette alle norme sulla privacy.